

committente		CITTA' DI BIELLA		tav. serie		PE	
intervento		ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO COSTA" DI CHIAVAZZA					
oggetto		PROGETTO ESECUTIVO		tav. n.		5.1	
titolo tavola		<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">100V0-FR63</div> <div style="text-align: center; font-size: large; font-weight: bold;">CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</div>		agg.		a	
				scala			
				data		05.11.2021	
				rff.		13-2277S	
progettazione		firme		file 1		file 2	
SAI INGEGNERIA Studio Associato di Ingegneria Civile di ing. Nicola Carrera & ing. Domenico Ubertalli Via Bertodano 11 - 13900 BIELLA Tel. 015.27051 - Fax 015.27051 sai@sai-ingegneria.it		 Dott. Ing. NICOLA CARRERA Ordine Ingegneri Biella n. A323 Dott. Ing. DOMENICO UBERTALLI Ordine Ingegneri Biella n. A59		\PE\2277S-PE-F1			
				imp.		dis. contr.	

INDICE

CAPITOLO A

Oggetto e Ammontare dell'Appalto - Descrizione delle opere da eseguire

- Art. A1 - Oggetto dell'Appalto
- Art. A2.1 - Ammontare dell'appalto – Gruppi di lavorazioni - Categorie dei lavori
- Art. A2.2 - Requisiti minimi delle offerte e criteri premiali
- Art. A3 - Descrizione sintetica delle opere
- Art. A4 - Forma e dimensioni delle opere
- Art. A5 - Variazione alle opere progettate

CAPITOLO C

Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto

- Art. C1 - Osservanza dei Capitolati e del Regolamento
- Art. C2 - Stipulazione del contratto
- Art. C3 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. C4 - Garanzie e coperture assicurative
- Art. C5 - Subappalto
- Art. C6 - Consegna, sospensione e riprese dei lavori
- Art. C7 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo
- Art. C8 - Pagamenti in acconto
- Art. C9 - Conto finale e pagamento a saldo
- Art. C10 - Certificato di regolare esecuzione
- Art. C11 - Manutenzione delle opere fino al certificato di regolare esecuzione
- Art. C12 - Danni di forza maggiore
- Art. C13 - Definizione delle controversie
- Art. C14 - Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. C15 - Trattamento e tutela dei lavoratori
- Art. C16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
- Art. C17 - Revisione Prezzi
- Art. C18 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori – Programma esecutivo dei lavori
- Art. C19 – Cessione del contratto e subappalto
- Art. C20 – Modalità di coordinamento fra aziende – Gestione delle interferenze delle attività lavorative
- Art. C21 – Risoluzione del contratto
- Art. C22 – Recesso e recesso per giusta causa
- Art. C23 – Esecuzione in danno
- Art. C24 – Clausola limitativa delle disponibilità delle eccezioni
- Art. C25 – Anticorruzione – Patti di integrità
- Art. C26 – Trattamento dei dati (privacy)
- Art. C27 – Foro competente
- Art. C28 – Disposizioni finali

CAPITOLO A

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Art. A1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per l' "Adeguamento antisismico della Scuola Secondaria di Primo Grado "Nino Costa" di Chiavazza".

Art. A2.1 - AMMONTARE DELL'APPALTO - GRUPPI DI LAVORAZIONI - CATEGORIE DI LAVORI

I lavori, contabilizzati interamente a misura, saranno aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 95 e segg. Del D.Lgs n. 50/2016).

L'importo posto a base di gara ammonta complessivamente ad € 231.200,00 così articolato:

a1) importo per l'esecuzione dei lavori.....	€ 217.600,00
a2) Importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 13.600,00
a) Importo totale dei lavori e degli oneri per la sicurezza	€ 231.200,00

L'importo a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza) ammonta ad € 217.600,00 e risulta suddiviso, ai sensi dell'art. 43 commi 6 e 7 del Regolamento (emanato con DPR 05.10.2010 n. 207 nelle seguenti categorie di lavori, definita in base alla classificazione riportata sull'Allegato A del DPR 25.01.2000 n. 34

Opere strutturali speciali (Categoria OS21).....	€ 153.461,99
Edifici civili ed industriali /Categoria OG1).....	€ 64.138,01
Totale importo per l'esecuzione dei lavori.....	€ 217.600,00

Risulta pertanto come "categoria prevalente" la categoria OS21 "Opere strutturali speciali"

Art. A2.2 – REQUISITI MINIMI OFFERTE E CRITERI PREMIALI

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità descritte dagli artt. 95 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai parametri di cui al Bando di Gara ed ai criteri di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, come di seguito specificato.

La valutazione delle offerte sarà eseguita da un'apposita Commissione all'uopo nominata.

Saranno oggetto di premialità, in ordine di importanza:

- Capacità di pianificare ed organizzare il lavoro e di ridurre le interferenze;
- Capacità di garantire un elevato livello qualitativo di processo e risultato, con riferimento alle risorse umane messe a disposizione per la presente commessa;
- Capacità di migliorare, da un punto di vista ambientale, il "ciclo di produzione", anche con riferimento agli scarti di lavorazione

Art. A3 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE

Il progetto prevede l'adeguamento antisismico del fabbricato scolastico, con un indicatore di rischio superiore a 0.65.

L'edificio oggetto dell'indagine appartiene infatti ad un gruppo di strutture rilevanti al fine del collasso e rispetto alle quali l'Amministrazione ha indirizzato la propria attività di vigilanza e controllo finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Lo stato limite nei confronti del quale è valutata la vulnerabilità sismica è quello di salvaguardia della vita umana (SLV).

Il calcolo effettuato ha evidenziato l'insufficienza della capacità resistente di alcuni elementi strutturali. Ciò è causato dall'incremento delle azioni orizzontali, e degli effetti flettenti da esse indotti, dovuti alla presa in conto delle azioni sismiche.

Per ovviare a tali carenze, il progetto prevede la realizzazione di opere di rinforzo con sistema FRP (Fibre Rinforzate a matrice Polimerica).

Il sistema consiste nell'utilizzo di tessuti resistenti in fibra di carbonio da applicare sugli elementi strutturali non verificati (travi, pilastri, nodi) mediante specifiche resine epossidiche.

Il procedimento sarà il seguente:

- montaggio del ponteggio in corrispondenza degli elementi da rinforzare;
- messa a nudo degli elementi strutturali, mediante rimozione e demolizione delle parti edili (intonachi, murature, serramenti, pavimenti, ecc.);
- preparazione superficiale dell'elemento strutturale da rinforzare, mediante spazzolatura e/o idrosabbatura;
- applicazione del tessuto in fibra di carbonio mediante adesivi a base epossidica;
- ripristino delle opere edili (intonachi, murature, serramenti, pavimenti, ecc.);
- smontaggio del ponteggio.

Il tutto come previsto dalle specifiche del presente Capitolato e dai sottoelencati disegni di progetto:

- 7 - Corografia (CTR)
- 8 - Planimetria Catastale
- 9.1 - Pianta fondazioni
- 9.2 - Pianta 1° orizzontamento
- 9.3 - Pianta 2° orizzontamento
- 9.4 - Pianta 3° orizzontamento
- 10 - Sezioni
- 11 - Particolari
- 10 - Sezioni
- 11 - Specifica di Definizione degli Interventi da Eseguire
- 12 - Posizionamento dei Tessuti di Rinforzo - Particolari
- 13.1 - Opere Edili Connesse ai Rinforzi – Interventi tipo R1 e R2 - Particolari
- 13.2 - Opere Edili Connesse ai Rinforzi – Interventi tipo R3 - Particolari

Art. A4 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La collocazione le principali caratteristiche delle opere oggetto dell'Appalto sono desumibili dai disegni di progetto elencati all'art. A3 ed allegati al contratto. Tuttavia in corso d'opera, la Direzione dei Lavori, potrà impartire istruzioni diverse.

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- b) Di aver valutato, nell'offerta presentata, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

Art. A5 - VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, con l'obiettivo di ottenere una buona riuscita dei lavori e di contenere le spese per la loro esecuzione, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, emanato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, o dal presente Capitolato Speciale.

L'Impresa appaltatrice di sua iniziativa non può, nel modo più assoluto, eseguire le opere progettate variandone le dimensioni. Qualora vengano apportate variazioni senza il prescritto ordine e benestare scritto da parte della Direzione Lavori, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per le eventuali opere con dimensioni arbitrariamente aumentate e potrà esserle richiesta la demolizione ed il rifacimento di opere di dimensioni arbitrariamente diminuite. Sarà inoltre tenuta al risarcimento degli eventuali danni derivanti da tali iniziative.

CAPITOLO C

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. C1 - OSSERVANZA DEI CAPITOLATI E DEL REGOLAMENTO

L'esecuzione dei lavori sarà regolata:

- a) dal presente Capitolato Speciale;
- b) dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e, per quanto non abrogato, dal Regolamento emanato in precedenza con D.P.R. 05.10.2010 n. 207, in prosieguo entrambi denominati semplicemente "*Regolamento*".

Art. C2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto nei termini di Legge o di Regolamento.

Art. C3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dalla Normativa vigente, i seguenti documenti:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto
- b) il Disciplinare Prestazionale
- c) gli elaborati grafici di progetto velencati all'articolo A3 del presente Capitolato Speciale e le relazioni descrittive;
- d) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
- e) il Piano di Sicurezza e Cordinamento ed il DUVRI;
- f) il cronoprogramma delle lavorazioni;
- g) le polizze di garanzia
- h) l'offerta tecnica ed economica prodotte in sede di gara.

Art. C4 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è tenuto a fornire le garanzie e le coperture assicurative previste dall'art. 103, commi 1 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle condizioni ivi prescritte. Per quanto concerne la polizza di cui all'art.103, comma 7, la somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.

Art. C5 - SUBAPPALTO

Dovranno essere applicate le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. C6 – CONSEGNA, SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Fatte salve le facoltà per la Stazione Appaltante di iniziare i lavori sotto le riserve di legge, la consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio degli stessi, sarà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno effettuate nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 107 del D.Lvo n. 50/2016.

Art. C7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 180 (centottanta)** naturali, successivi e continui.

Il giorno di inizio dei lavori, che verrà computato nel tempo utile per dare ultimati i lavori stessi, sarà il giorno stesso di consegna.

La **penale pecuniaria** che sarà applicata nel caso di **ritardo** nell'ultimazione dei lavori, prevista ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, e calcolata entro i limiti previsti dal relativo articolo, è fissata nella misura di **€ 150** per ogni giorno di ritardo.

Per quanto riguarda il tempo utile per la ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. C8 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Impresa avrà diritto a **pagamenti in acconto**, in corso d'opera, ogni qual volta il suo **credito**, al netto della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016, raggiunga l'importo di **€ 50.000,00**.

Il Direttore dei Lavori provvederà alla redazione dello **Stato di Avanzamento** dei Lavori nei termini previsti dal D.M. 07.03.2018 n. 49.

Il **Certificato di Pagamento** sarà rilasciato dal Responsabile del Procedimento entro i termini stabiliti dal D.M. citato.

In caso di sospensione dei lavori, per cause non imputabili all'Impresa, di durata superiore a 15 giorni, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento sono autorizzati ad emettere rispettivamente lo Stato di Avanzamento ed il Certificato di pagamento in acconto qualunque sia l'ammontare del credito netto dell'Impresa.

Dopo l'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, si procederà alla redazione dell'**Ultimo Stato di Avanzamento** ed all'emissione dell'**Ultimo Certificato di Pagamento**.

Su questo certificato sarà effettuata, oltre all'ordinaria ritenuta dello 0,50%, un'ulteriore **ritenuta di garanzia** pari al **10%** dell'importo contrattuale.

Le ritenute saranno svincolate all'atto dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Resta inteso che, qualora a causa della particolare articolazione degli Stati di Avanzamento già emessi, l'importo dell'Ultimo Stato di Avanzamento non fosse sufficiente per operare completamente le citate ritenute dello 0,50% e del 10%, una quota parte della ritenuta di garanzia sarà effettuata, anticipatamente, all'atto dell'emissione del Penultimo Certificato di Pagamento.

I materiali approvvigionati in cantiere, a condizione che siano stati accettati dalla Direzione Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

In nessun caso l'Impresa avrà diritto a pagamenti eccedenti l'importo contrattuale. Qualora essa ritenga, nel corso dei lavori, di aver raggiunto tale importo, sarà tenuta a sospendere i lavori a darne comunicazione scritta la Direzione Lavori, unendo la documentazione occorrente alla dimostrazione del raggiungimento dell'importo contrattuale.

Per eventuali ritardi nei pagamenti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 144 del Regolamento.

Art. C9 - CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO

Il **Conto Finale dei Lavori** (Stato Finale dei Lavori), di cui all'art. 200 del Regolamento, dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori entro **tre mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

Il **pagamento della rata di saldo** verrà disposto, ai sensi dell'art 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, previa **garanzia fideiussoria**, non oltre **novanta giorni** dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fidejussoria, il cui importo sarà determinato ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà svincolata decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione provvisorio.

Art. C10 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E DEFINITIVO – CONTROLLI E VERIFICHE

Ai sensi dell'art. 102 comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo sarà sostituito dal **certificato di regolare esecuzione**.

Il certificato sarà emesso entro **tre mesi** dalla data di ultimazione dei lavori ed avrà carattere **provvisorio**.

Il certificato di regolare esecuzione provvisorio assumerà carattere **definitivo** decorsi due anni dall'emissione del certificato provvisorio, ai sensi dell'art. 102 comma 2. sopra richiamato.

In corso d'opera, e dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori potrà effettuare tutte le verifiche ed i controlli, sia sui materiali e componenti utilizzati sia sulle opere eseguite, che riterranno opportuni al fine di accertare la rispondenza di quanto fornito o eseguito alle prescrizioni contrattuali.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità, l'impiego, la provvista e la provenienza dei materiali e dei componenti utilizzati, si rimanda inoltre alle prescrizioni previste dalla Normativa vigente.

Art. C11 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e la approvazione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. C12 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dal Regolamento. Si sottolinea che la **denuncia** del danno dovrà essere sempre effettuata per iscritto **entro cinque giorni** dalla data del verificarsi del danno.

Resta comunque contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore:

- a) i danni imputabili a negligenza dell'Appaltatore e delle persone da lui dipendenti;
- b) i danni dovuti ad inosservanza delle regole d'arte;
- c) i danni riguardanti materiali non ancora posti in opera, utensili, posti di servizio e relativi in generale alle attrezzature, alle opere ed agli apprestamenti contemplati dall'art. 32 del Regolamento;
- d) in generale tutti i danni riguardanti i lavori non ancora misurati né regolarmente iscritti a libretto;
- e) gli scoscendimenti, le solcature e altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, anche eccezionali, alle scarpate e ai rilevati, gli interrimenti degli scavi, dei fossi e delle cunette.

Art. C13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso sorgessero controversie, ove non si procedesse all'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto stabilito dagli articoli 209 e 210 dello stesso decreto.

Art. C14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere in conformità alle migliori regole dell'arte, alla rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali ed al rispetto di tutte le norme di legge e regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione di tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. C15 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

C15.1. - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. È altresì responsabile in solido dell'osservanza di tali obblighi da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura (industriale, artigiana, ecc.) e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di **ritardo o di mancata effettuazione del pagamento delle retribuzioni** dovute al personale dipendente, il Responsabile del Procedimento adotterà i provvedimenti previsti dal Regolamento.

C15.2. - TUTELA DEI LAVORATORI - OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni di legge e di regolamento vigenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. In particolare l'Impresa è chiamata all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, e successive modificazioni, circa la prevenzione contro gli infortuni.

L'Impresa è responsabile verso la Stazione Appaltante della osservanza delle norme di cui al presente punto C15.2 da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti loro, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

A garanzia degli obblighi sopra riportati, viene operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, la **ritenuta dello 0,5%**, effettuata sui pagamenti in acconto di cui all'art. C8 del presente Capitolato. Se l'Appaltatore trascurerà alcuni degli adempimenti descritti, vi provvederà la Stazione Appaltante mediante il fondo formato con la ritenuta di cui sopra, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere all'Amministrazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, la **documentazione di avvenuta denuncia** agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed infortunistici.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere con cadenza quadrimestrale all'Amministrazione Appaltante copia dell'**attestato dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi**, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Responsabile del Procedimento ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

C15.3. - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente punto C15.2, accertata dall'Amministrazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una trattenuta di garanzia del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate a garanzia non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la determinazione e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione Appaltante, né avrà diritto ad alcun risarcimento.

C.15.4. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'impresa è tenuta a rispettare ed attuare le prescrizioni contenute nel "**Piano di sicurezza e coordinamento**" di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, che costituisce parte integrante del contratto d'appalto, e ad ottemperare a tutte le disposizioni previste dal citato Decreto.

L'impresa appaltatrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione redatta ai sensi dell'All. XV del D.Lgs. n. 81/2008:

- eventuali **proposte integrative** al "Piano di sicurezza e coordinamento";
- un "**Piano operativo di sicurezza**" per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del "Piano di sicurezza e coordinamento".

Art. C16 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui all'art. 224 del Regolamento, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi relativi ai punti seguenti (punti C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6):

C.16.1 – CONDOTTA DEI LAVORI

- 1) L'appaltatore, nel caso che non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale. L'appaltatore resta responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 2) Il mandato deve essere conferito con atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che ne darà comunicazione alla direzione lavori.
- 3) Deve essere garantita, per tutta la durata dei lavori oggetto dell'appalto, la presenza sul cantiere dei lavori dell'appaltatore o del suo rappresentante;
- 4) È diritto dell'amministrazione committente, nel caso in cui ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore, esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore. In tale caso non spetterà alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

C.16.2 – CANTIERE E ATTREZZI

- 1) Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri.
- 2) Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera.
- 3) Le spese per attrezzi, per opere provvisorie e per quanto altro occorre per l'esecuzione completa e perfetta dei lavori.
- 4) Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi ed operazioni simili che possano occorrere, su richiesta del direttore dei lavori, del responsabile unico del procedimento o del collaudatore, in tutto il periodo compreso fra data di consegna dei lavori e la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

C.16.3 – TUTELA DEI LAVORATORI

- 1) l'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori

C.16.4 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

- 1) Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
- 2) Nel caso in cui, al termine dei lavori, il valore del contratto sia superiore a quello originariamente previsto, l'appaltatore è tenuto all'assolvimento dell'onere tributario effettuando il pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle maggiori imposte.

C.16.5 – DANNI

- 1) Sono a carico dell'appaltatore gli accorgimenti e le attività, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti finalizzati ad evitare che siano arrecati danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
- 2) Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per il ripristino di opere, o per il risarcimento di danni, effettuati nei confronti di luoghi, cose o terzi, causati dalla omessa, tardiva od inadeguata adozione degli accorgimenti, delle attività e degli adempimenti sopra indicati. Tali oneri sono a carico dell'appaltatore indipendentemente dall'esistenza d'adeguata copertura assicurativa prodotta ai sensi del Titolo VI del Regolamento.

C.16.6 – VARI

- 1) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per tale scopo, comprese quelle di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, per garantire il corretto funzionamento di canalizzazioni e fossi colanti esistenti, per consentire efficacemente lo scolo delle acque escluse le opere di recinzione, compensate tra gli Oneri per la Sicurezza);
- 2) L'installazione delle attrezzature ed impianti luminosi necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- 3) L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficienti, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del vigente Codice della Strada.
- 4) La vigilanza e guardia del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di

- sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, escludendo tuttavia le opere consegnate anticipatamente dall'Amministrazione Appaltante.
- 5) La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
 - 6) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e per i relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono, e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori; Le spese di utenza e di consumo relative ai predetti servizi.
 - 7) L'esecuzione dei tracciamenti sul terreno che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori, effettuata con propri tecnici, operai e mezzi allo scopo occorrenti. Il tracciamento plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
 - 8) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti metrici e topografici e del personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità, accertamento della regolare esecuzione dei lavori e collaudo statico dei lavori.
 - 9) La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
 - 10) Tutte le pratiche presso Amministrazioni, Enti o Privati, ed i relativi oneri, per ottenere permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni inerenti quanto segue: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati (escluse quelle comprese nel Piano Particellare allegato al Progetto Esecutivo), interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relativi per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.
 - 11) Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori e per tutto quanto occorre all'esecuzione dei lavori.
 - 12) L'apertura e manutenzione degli eventuali accessi e strade di servizio necessari per l'esecuzione dei lavori e, a fine lavori, il ripristino alle primitive condizioni dei luoghi e delle cose interessate dall'apertura dei soprammenzionati accessi e strade.
 - 13) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi, dei servizi e dei sottoservizi, pubblici o privati, che fossero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendo a proprie spese con idonee opere provvisoriale.
 - 14) L'individuazione, conservazione, spostamento, in pieno accordo con i rispettivi proprietari, dei termini di confine che cadano all'interno dell'area interessata dalle opere.
 - 15) L'apertura e manutenzione degli eventuali accessi e strade di servizio necessari per l'esecuzione dei lavori e, a fine lavori, il ripristino alle primitive condizioni dei luoghi e delle cose interessate dall'apertura dei soprammenzionati accessi e strade.
 - 16) Tutti gli oneri derivanti dagli spostamenti o rifacimenti, da attuarsi secondo le prescrizioni della Direzione Lavori o degli Enti interessati, dei sottoservizi e dei sopra servizi pubblici e privati (servizi elettrici, telefonici, gas, acqua, ecc.) che fossero necessari per l'esecuzione dei lavori.
 - 17) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
 - 18) L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese, che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso Laboratori Ufficiali, sui materiali da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
 - 19) Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove sui materiali ordinate dalla Direzione Lavori ogni qualvolta la stessa le riterrà necessarie, da eseguirsi presso i Laboratori Ufficiali che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
 - 20) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
 - 21) Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a suo insindacabile giudizio e per gli eventuali ripristini. Resta escluso l'onorario del Collaudatore.
 - 22) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel formato, numero e con la frequenza prescritti dalla Direzione Lavori.
 - 23) Gli oneri conseguenti all'osservanza delle norme previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).
 - 24) Gli oneri conseguenti all'osservanza delle norme di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894 n.19).
 - 25) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
 - 26) Le spese per le copie dei disegni di progetto e di quelle integrative; le spese per bolli, stampati e copie inerenti la contabilità e condotta dei lavori, le spese relative all'eventuale denuncia delle opere in c.c.a. ai sensi della legge 5.11.71, n. 1086.

27) L'installazione e la manutenzione, per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di un'apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi.

Sia la tabella sia il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare Ministero LL.PP. n. 1729/UL del 1.6.90, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi specificati sia nel presente articolo che negli altri del presente Capitolato Speciale si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco e nella valutazione degli oneri per la sicurezza.

Art. C17 - REVISIONE DEI PREZZI

Fatte salve eventuali disposizioni di legge specifiche in materia, l'eventuale revisione dei prezzi potrà essere richiesta dalle parti solo in presenza di variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento dei prezzi originari, valutata sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del DPR 207/2010.

La revisione sarà riferita solo all'eccedenza rispetto al dieci per cento di variazione del prezzo originario e sarà comunque riconosciuta in misura pari alla metà della stessa.

Art. C18 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'appaltatore dovrà sviluppare i lavori coerentemente con quanto stabilito dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Resta comunque inteso che l'Appaltatore dovrà adeguarsi, per quanto riguarda l'individuazione e la lunghezza dei singoli tratti di intervento, ed alla successione nel tempo degli interventi stessi, alle istruzioni che verranno fornite in corso d'opera dalla Direzione lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza (anche in deroga a quanto previsto dal Diagramma di Gantt, che sarà opportunamente aggiornato dal Coordinatore per la Sicurezza), senza che questo possa costituire oggetto di richiesta di speciali compensi.

In conformità con quanto previsto dall'art. 43 comma 10. del Regolamento, l'impresa ha comunque l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, un "**programma esecutivo dei lavori**" nel quale sono riportate, per ogni lavorazione:

- le previsioni circa il periodo di esecuzione dei lavori;
- l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.

ART. C19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

E' vietata la cessione del contratto, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev'essere notificata al Comune per l'accettazione.

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

Il subappalto è consentito nel limite del 30% e nei termini previsti all'art. 105 del Codice. Qualsiasi atto diretto a violare tale limite e/o quanto previsto per legge, fa sorgere in capo all'Amministrazione-Committente il diritto di rescindere il contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. C20 - MODALITÀ DI COORDINAMENTO FRA AZIENDE – GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

L'obiettivo prioritario è evitare interferenze contemporanee tra i lavoratori dell'azienda appaltatrice ed il personale/gli utenti delle strutture comunali o lavoratori di altre aziende in appalto.

Nel caso in cui più aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi operino contemporaneamente, ciascun Datore di Lavoro deve informare circa i rischi che l'attività della sua azienda può comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che vengano rispettate le misure di protezione e prevenzione previste per ciascuna attività specifica svolta dai propri lavoratori.

Qualora l'attività richieda l'allontanamento delle persone dalla zona di svolgimento delle lavorazioni per motivi di sicurezza, l'azienda appaltatrice è tenuta ad allontanare preventivamente le persone, e se è il caso, segnalare o transennare l'ambiente circostante.

Nel caso in cui in una determinata area di lavoro, per la presenza di più imprese o per altra causa, si dovessero ritenere necessario eseguire lavorazioni di natura diversa, si dovrà effettuare una apposita verifica onde poter accertare la compatibilità delle stesse, ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Nel caso in cui le interferenze riguardino lavorazioni della stessa azienda, sarà l'azienda stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da detta situazione predisponendo le necessarie misure di prevenzione da concordare con l'azienda Comune di Biella.

Nel caso in cui le interferenze riguardino più imprese, le stesse saranno esaminate presso l'azienda Comune di Biella in apposita riunione alla quale parteciperanno tutte le figure in materia di sicurezza coinvolte nella criticità dovuta alle attività interferenti.

Nel caso che la esecuzione delle attività di cui trattasi sia giudicata compatibile "de facto" o in subordine alla predisposizione di ulteriori e specifiche misure di prevenzione, le stesse misure dovranno essere adottate dall'azienda che crea la situazione di rischio.

Nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle imprese interessate, sarà il datore di lavoro dell'azienda Comune di Biella, sulla base del **programma lavori esistente, a determinare quale lavorazione dovrà essere sospesa per** non pregiudicare la incolumità fisica dei lavoratori e degli utenti.

Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e degli utenti sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazioni.

Costi della sicurezza relativi alle attività interferenti

1. Gli oneri della sicurezza devono essere quantificati per quelle attività di interferenza tra le lavorazioni dell'azienda appaltatrice e quelle dell'azienda Comune di Biella – in qualità di proprietario delle strutture presso cui verranno effettuati i lavori.

2. Al fine di ridurre le interferenze, si dovrà evitare la contemporanea presenza di maestranze lavorative ed utenze nei luoghi di intervento, dove tecnicamente possibile; dovrà comunque essere temporaneamente inibito l'ingresso alle aree oggetto degli interventi.

ART. C21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- c) inadempienza per mancato inizio dei lavori come da art.8.3 del presente capitolato;
- d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- e) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
- f) nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- g) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, del Contratto;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, all'esecuzione delle lavorazioni oggetto d'appalto;
- i) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- l) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle lavorazioni previste dal Contratto;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente capitolato speciale, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Art. C22 – RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA

L'Amministrazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 del Cod. civile e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss-mm.ii.

L'appaltatore ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., previa intesa con l'Amministrazione comunale.

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano stati assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ovvero la presenza, durante l'esecuzione del contratto, di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. C23 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle lavorazioni stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Aggiudicatario, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nei casi di cui sopra la Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

ART. C24 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI

Ai sensi dell'art. 1462 del c.c., l'appaltatore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato. Qualora l'appaltatore intendesse formulare eccezioni a qualsiasi titolo, queste dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Amministrazione Comunale, entro 30 gg, rispetto all'adozione dei relativi provvedimenti da parte della stessa. Le eccezioni che siano state presentate nelle modalità suddette saranno previamente esaminate dall'Amministrazione, che provvederà alla emanazione in forma scritta degli opportuni provvedimenti.

L'appaltatore decade dal diritto di far valere le suddette eccezioni nel caso in cui non provveda a formularle nelle modalità e termini suddetti.

ART. C25 – ANTICORRUZIONE - PATTI DI INTEGRITÀ'

1. L'Appaltatore si impegna a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

4. L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare e ad approvare i contenuti del "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 255 del 22/11/2016.

ART. C26 – TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

1. Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.) e del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), per la protezione dei dati personali.

2. Agli effetti della suddetta normativa l'Appaltatore assume la funzione di Responsabile del trattamento.

3. L'Appaltatore si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esecuzione di ciascun contratto. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.

4. Tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti alla gara saranno trattati dal Comune di Biella, anche in modalità informatica, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e all'eventuale successiva stipula del contratto.

ART. C27 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Biella. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. C28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle leggi vigenti in materia.